



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

Decreto direttoriale di annullamento dell'assegnazione e del pagamento del contributo determinato con DD 23 dicembre 2022 rep. n. 2220 a favore di richiedenti individuati ai sensi del DM 9 giugno 2022, rep. n. 236, così come modificato dal DM 20 luglio 2022, rep. n. 291, recante *Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo*

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il d.lgs. n. 196/2003, così come novellato dal d.lgs. n. 101/2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, e successive modificazioni, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il D.M. rep. n. 5 del 12 gennaio 2022, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio 2022, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al foglio 295, con il quale è stato conferito al dott. Antonio Parente, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Spettacolo;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare, l'articolo 183, che modifica l'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e l'articolo 81, recante “*Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*”;

VISTO il DM 9 giugno 2022, rep. n. 236, recante *Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo* così come modificato dal DM 20 luglio 2022, rep. n. 291 con cui all'art. 1, comma 1 è stata stanziata una quota pari a 40.000.000 di euro del citato fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il primo decreto del Direttore generale Spettacolo 7 luglio 2022, rep. n. 559, recante l'Avviso Pubblico relativo al D.M. 10 giugno 2022, rep. n. 236 per il “*Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo*” in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il successivo decreto del Direttore generale Spettacolo 21 luglio 2022, rep. n. 719, recante il nuovo Avviso Pubblico in attuazione del D.M. 20 luglio 2022, rep. n. 291 di modifica del D.M. 9 giugno 2022, rep. n. 236, recante “*Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo*”;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2022, rep. n. 236 che prevede che (...) *per l'attuazione del presente decreto la Direzione generale Spettacolo possa avvalersi di istituti o enti della pubblica amministrazione, secondo apposite convenzioni (...)*;

VISTA la Convenzione rep. n. 7 del 3 ottobre 2022 tra il Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, codice fiscale 80078750587, con sede in Roma, via il Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal Presidente, prof. Pasquale Tridico.

VISTO il decreto di approvazione della Convenzione rep n. 1408 del 10 ottobre 2022;

VISTO il decreto di impegno n. 6462, IPE dell'11 ottobre 2022 ed il successivo pagamento ad INPS avvenuto in data 31 ottobre 2022;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo rep. 2220 del 23 dicembre 2022, emanato ai sensi del DM 9 giugno 2022, rep. n. 236, così come modificato dal DM 20 luglio 2022, rep. n. 291, di cui costituiscono parte integrante gli allegati 1, 2 e 3, recanti rispettivamente i nominativi dei soggetti la cui domanda è stata ammessa, in corso di definizione e respinta;

RITENUTO di dover disporre ulteriori controlli tramite INPS in vista del pagamento;

VISTO l'esito degli ulteriori controlli effettuati con la collaborazione dell'INPS, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione;

CONSIDERATO che gli ammessi a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 236/2022, come modificato dal dm 291/2022, sono i lavoratori a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 (cioè coloro che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli di cui alla elencazione delle qualifiche lavorative del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze del 15 marzo 2005, recante *“Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS”*); che sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; che hanno un reddito riferito all'anno 2021 non superiore a 35.000 euro; che hanno maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo. Per gli attori cinematografici o di audiovisivi (codice 022), aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di venti giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; che hanno, nell'anno 2019, un reddito prevalente derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; che non sono titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

RITENUTO, pertanto, di dover annullare l'assegnazione e la conseguente erogazione del contributo di cui all'Allegato 1 del decreto direttoriale rep. 2220 del 23 dicembre 2022 nei confronti dei lavoratori che, a seguito degli ulteriori controlli disposti con Inps, non risultano in possesso dei requisiti previsti dal DM 236/2022, come modificato dal DM 291/2022;

DECRETA:

Art. 1

(Annullamento dell'assegnazione ed erogazione del contributo)

1. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'annullamento dell'assegnazione e della conseguente erogazione del contributo nei confronti dei beneficiari indicati nell'Allegato A al presente decreto, che risultano presenti nell'Allegato 1 del decreto direttoriale 23 dicembre 2022 rep. n. 2220.

2. Al completamento definitivo dell'attività istruttoria, con provvedimento successivo, la Direzione generale si riserva di integrare e/o modificare gli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto direttoriale rep. n. 2220 del 23 dicembre 2022. Per effetto di quanto precede, gli importi dei contributi assegnati, così come indicati nell'Allegato 1 al citato decreto rep. n. 2220 del 23 dicembre 2022, potranno essere integrati sulla base delle disponibilità residue dello stanziamento complessivo di cui all'art. 1, comma 1 del DM 236/2022.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

3. Eventuali richieste di revisione in merito a quanto stabilito nel corso della presente procedura potranno essere inviate entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica della Direzione generale Spettacolo: scritturatispettacolodalvivo@cultura.gov.it. Le richieste inviate ad indirizzi di posta elettronica diversi ovvero non accompagnate da idonea documentazione a sostegno di quanto dichiarato non saranno prese in considerazione.

Art. 2

(Rimedi esperibili)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 3

(Pubblicità e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <https://spettacolo.cultura.gov.it/>.

-

Art. 4

(Clausola di salvaguardia)

1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Parente